



Causa e data	Parti in causa	Sezione CGUE	Tipo di procedimento	Stato membro di provenienza	Grado di giudizio nazionale	Conclusioni Avvocato generale	Note	Principi richiamati dalla Corte	Oggetto
C-189/18, 16 Ottobre 2019 ECLI:EU:C:2019:861	Glencore Agriculture Hungary Kft. contro Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága.	V sezione	rinvio pregiudiziale	Ungheria	non ultima istanza -Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság	M. Bobek	-	principio della parità delle armi - diritto al contraddittorio preventivo - diritto a un ricorso giurisdizionale effettivo	IVA - contraddittorio endoprocedimentale
Classificazione									
- Diritto Secondario - Imposte indirette (IVA)									
Questione pregiudiziale									
<p>1) Se le disposizioni della direttiva IVA, nonché, in quanto ad esse pertinente, il principio fondamentale del rispetto dei diritti della difesa e l'articolo 47 della [Carta], debbano essere interpretati nel senso che ostano ad una normativa di uno Stato membro e a una prassi nazionale che si basa su detta normativa ai sensi delle quali le constatazioni, nel contesto del controllo delle parti del rapporto giuridico (contratto, operazione) relativamente all'obbligazione tributaria, effettuate dall'amministrazione finanziaria in esito a un procedimento avviato nei confronti di una delle parti del predetto rapporto giuridico (l'emittente delle fatture nel giudizio principale) e che comportano una riqualificazione del rapporto giuridico, devono essere prese in considerazione dall'amministrazione finanziaria in occasione del controllo nei confronti di un'altra parte del rapporto giuridico (il destinatario delle fatture nel giudizio principale), fermo restando che l'altra parte del rapporto giuridico non gode di alcun diritto, in particolare di diritti connessi alla qualità di parte, nel procedimento originario di controllo.</p> <p>2) In caso di risposta negativa alla prima questione, se le disposizioni della direttiva IVA, nonché, in quanto ad esse pertinente, il principio fondamentale del rispetto dei diritti della difesa e l'articolo 47 della [Carta], ostino ad una prassi nazionale che consente una procedura come quella di cui alla prima questione tale che l'altra parte del rapporto giuridico (il destinatario delle fatture), non gode, nel procedimento originario di controllo, dei diritti connessi alla qualità di parte, e non può quindi nemmeno esercitare il diritto di ricorso nel contesto di un procedimento di controllo le cui constatazioni devono essere prese in considerazione d'ufficio dall'amministrazione finanziaria nel procedimento di controllo riguardante l'obbligazione tributaria dell'altra parte e possono essere imputate a carico di quest'ultima, tenuto presente che l'amministrazione finanziaria non mette a disposizione dell'altra parte il fascicolo relativo al controllo effettuato nei confronti della prima parte del rapporto giuridico (l'emittente delle fatture), e in particolare gli elementi su cui si fondano le constatazioni, i verbali e le decisioni amministrative, ma gliene comunica soltanto una parte, per estratto, di modo che l'amministrazione finanziaria porta l'altra parte a conoscenza del fascicolo soltanto in modo indiretto, operando una selezione secondo criteri che le sono propri e sui quali l'altra parte non può esercitare alcun controllo.</p> <p>3) Se le disposizioni della direttiva IVA, nonché, in quanto ad esse pertinente, il principio fondamentale del rispetto dei diritti della difesa e l'articolo 47 della [Carta], debbano essere interpretati nel senso che ostano ad una prassi nazionale ai sensi della quale le constatazioni, nel contesto del controllo delle parti del rapporto giuridico relativamente all'obbligazione tributaria, effettuate dall'amministrazione finanziaria in esito a un procedimento avviato nei confronti dell'emittente delle fatture e che comportano la constatazione che tale emittente ha concorso a una frode fiscale attiva devono essere prese in considerazione d'ufficio da detta amministrazione in occasione del controllo nei confronti del destinatario delle fatture, fermo restando che il predetto destinatario non gode, nel procedimento originario di controllo avviato nei confronti dell'emittente, dei diritti connessi alla qualità di parte e non può quindi nemmeno esercitare il diritto di ricorso nel contesto di un procedimento di controllo le cui constatazioni devono essere prese in considerazione d'ufficio dall'amministrazione finanziaria nel procedimento di controllo riguardante l'obbligazione tributaria del destinatario e possono essere imputate a carico di quest'ultimo, tenuto presente che [l'amministrazione finanziaria] non mette a disposizione del destinatario il fascicolo relativo al controllo effettuato nei confronti dell'emittente, e in particolare gli elementi su cui si fondano le constatazioni, i verbali e le decisioni amministrative, ma gliene comunica soltanto una parte, per estratto, di modo che l'amministrazione finanziaria porta il destinatario a conoscenza del fascicolo soltanto in modo indiretto, operando una selezione secondo criteri che le sono propri e sui quali egli non può esercitare alcun controllo.</p>									
Dispositivo									
La direttiva IVA, il principio del rispetto dei diritti della difesa e l'articolo 47 della Carta devono essere interpretati nel senso che essi non ostano, in linea di principio, a una normativa o a una prassi di uno Stato membro secondo la quale, in occasione di una verifica del diritto a detrazione dell'IVA esercitata da un soggetto passivo, l'amministrazione finanziaria è vincolata dalle constatazioni di fatto e dalle qualificazioni giuridiche, da essa già effettuate nell'ambito di procedimenti amministrativi connessi avviati nei confronti dei fornitori di tale soggetto passivo, sulle quali si basano le decisioni divenute definitive che accertano l'esistenza di una frode relativa all'IVA commessa da tali fornitori, a condizione che, in primo luogo, essa non esoneri l'amministrazione finanziaria dal far conoscere al soggetto passivo gli elementi di prova, ivi compresi quelli risultanti da tali procedimenti amministrativi connessi, sui quali essa intende fondare la propria decisione, e che tale soggetto passivo non sia in tal modo privato del diritto di contestare utilmente, nel corso del procedimento di cui è oggetto, tali constatazioni di fatto e tali qualificazioni giuridiche, in secondo luogo, che detto soggetto passivo possa avere accesso durante tale procedimento a tutti gli elementi raccolti nel corso di detti procedimenti amministrativi connessi o di ogni altro procedimento sul quale l'amministrazione intende fondare la sua decisione o che possono essere utili per l'esercizio dei diritti della difesa, a meno che obiettivi di interesse generale giustifichino la restrizione di tale accesso e, in terzo luogo, che il giudice adito con un ricorso avverso la decisione di cui trattasi possa verificare la legittimità dell'ottenimento e dell'utilizzo di tali elementi nonché le constatazioni effettuate nelle decisioni amministrative adottate nei confronti di detti fornitori, che sono decisive per l'esito del ricorso.									
Nota redazionale									
<p>A seguito di rinvio pregiudiziale del Tribunale amministrativo e del lavoro di Budapest, la Corte di Giustizia viene chiamata a pronunciarsi sulla legittimità della normativa ungherese che consente all'amministrazione finanziaria di emettere accertamenti sulla base delle prove assunte in procedimenti connessi a quello in cui è parte il soggetto passivo accertato.</p> <p>Nel caso oggetto del rinvio, alla società Glencore Agriculture Hungary Kft. viene negato il diritto alla detrazione dell'IVA, in quanto secondo l'amministrazione finanziaria, essa sapeva, o avrebbe dovuto sapere che talune operazioni effettuate con i propri fornitori si inserivano in una frode IVA. Le prove della partecipazione della Glencore alla frode sono state assunte in procedimenti amministrativi e penali relativi ai fornitori della medesima società, ai quali la stessa non ha preso parte.</p> <p>A seguito del rigetto del ricorso amministrativo, la società si è rivolta al Tribunale amministrativo e del lavoro, dinanzi al quale ha eccepito la violazione del diritto ad un processo equo, garantito dall'art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea da parte dell'autorità fiscale ungherese.</p> <p>Il giudice del rinvio si domanda se sia legittima la normativa ungherese e la prassi seguita dall'Autorità Fiscale ungherese di adottare una decisione sulla base di dati acquisiti in un procedimento al quale il soggetto passivo non ha potuto prendere parte.</p> <p>Pertanto, nell'operare il rinvio pregiudiziale, il giudice ungherese si domanda se la sesta direttiva IVA, il diritto di difesa, e l'art. 47 della Carta dei Diritti fondamentali dell'Unione Europea ostano ad una normativa e ad una prassi nazionale che permettono alle autorità fiscali di assumere decisioni sulla base di dati acquisiti in procedimenti connessi, ai quali il soggetto passivo non ha preso parte, e che sono stati comunicati al soggetto passivo solo in parte e sulla base di una selezione operata dall'autorità fiscale, sulla quale il soggetto passivo non ha potuto esercitare alcun controllo.</p> <p>La Corte si sofferma su tre specifici aspetti scaturiti dalla normativa summenzionata: l'assunzione delle prove, il diritto di accesso al fascicolo contenente dati sui quali si fonda l'accertamento fiscale, e la portata del controllo giurisdizionale del giudice sulla legittimità dell'acquisizione e dell'utilizzo delle prove assunte in un procedimento connesso.</p> <p>In merito al primo punto, la Corte osserva che, in linea di principio, l'amministrazione finanziaria può adottare una decisione sulla base di prove acquisite in procedimenti paralleli. Tuttavia, il rispetto del diritto di difesa impone il diritto del contribuente di manifestare "utilmente ed efficacemente" il proprio punto di vista durante il procedimento amministrativo, prima dell'adozione di qualunque decisione che possa incidere in modo negativo sui propri interessi. Pertanto, è illegittimo l'utilizzo da parte dell'Amministrazione Finanziaria di elementi di prova assunti in procedimenti connessi, che non possono essere più messi in discussione nell'ambito del procedimento in cui è parte il soggetto accertato.</p> <p>In merito al secondo punto, la Corte osserva che il principio della parità delle armi, corollario del principio della tutela giurisdizionale effettiva, sancito dall'art. 47 della Carta dei diritti fondamentali impone l'obbligo di offrire a ciascuna parte una possibilità ragionevole di esporre la propria posizione in circostanze che non la pongano in una situazione di netto svantaggio rispetto all'avversario.</p> <p>Tale principio sarebbe violato se il giudice investito di una controversia in materia di IVA non avesse il potere di controllare che le prove assunte in un procedimento connesso, al quale il soggetto passivo non abbia preso parte e su cui si basa la decisione impugnata, siano state assunte nel rispetto dei diritti garantiti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione.</p> <p>Infine, in merito al terzo punto, la Corte dichiara che il diritto di accesso al fascicolo deve essere autorizzato nel corso del procedimento amministrativo, e deve riguardare tutti gli elementi su cui l'amministrazione intende fondare la propria decisione. Pertanto, qualora l'amministrazione finanziaria intenda fondare la propria decisione su elementi di prova ottenuti nell'ambito di procedimenti penali e di procedimenti amministrativi connessi avviati nei confronti dei propri fornitori, il soggetto passivo deve poter accedere a tali elementi. In mancanza, il provvedimento è illegittimo.</p>									
La presente nota sarà inserita in una raccolta dotata di ISBN									
Causa selezionata per nota a sentenza su rivista scientifica									